Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 7 febbraio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. **968**.

Modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984 e 29 settembre 1972, n. 804, concernenti l'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato in applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156 . . . . Pag. 883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **969**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Cinisello Balsamo. Pag. 883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **970**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Euplio, in Catania . . . . . Pag. 884

1974

LEGGE 7 gennaio 1974, n. **5**.

Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per la illuminazione dei treni . . . . Pag. 884

LEGGE 12 gennaio 1974, n. **6**.

Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonchè interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 . . . . Pag. 885

LEGGE 12 gennaio 1974, n. **7**.

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973 e 1974. Pag. 886

LEGGE 12 gennaio 1974, n. **8**.

Norme in materia di appalti di opere pubbliche . Pag. 886

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

Rettifica al decreto ministeriale 1° giugno 1971 concernente la ristrutturazione del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie. Pag. 887

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1973.

Ricostituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tutela degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli. Pag. 887

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Grosseto . . . . Pag. 888

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Abilitazione accordata all'Ufficio centrale italiano, con sede in Milano, a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli dei nuovi Paesi membri della Comunità economica europea e di altri Paesi, nonchè a garantire il rimborso ai competenti uffici nazionali di assicurazione dei Paesi comunitari e di altri Paesi del risarcimento pagato per danni causati da veicoli stazionanti in Italia . . Pag. 889

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Modifica della clausola integrativa alle condizioni generali di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli approvata con decreto ministeriale 12 ottobre 1972 . . . . Pag. 890

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1973.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Campania e delimitazione delle zone colpite . . Pag. 892

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1974.
Nomina di due componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro . Pag. 892

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.
Perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia . . . . . Pag. 893

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.
Perequazione automatica delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali . . . . Pag. 893

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Fiera internazionale del libro per ragazzi », « VIII Mostra internazionale degli illustratori », « II Salone internazionale dell'editoria scolastica », in Bologna . . Pag. 894

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXIV Salone internazionale della tecnica » e « XI Salone internazionale della montagna », in Torino . . . Pag. 894

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Environment '74 - Salone internazionale sull'uomo e l'ambiente », in Torino. Pag. 894

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Biennale italiana della macchina utensile - BI-MU », in Milano . . . Pag. 895

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo », in Milano . Pag. 895

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », in Bologna. Pag. 895

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVII S.I.A. - Salone internazionale dell'alimentazione », in Bologna . . Pag. 896

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Moda maglia - Salone della maglieria italiana e moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna . . . . Pag. 896

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli . . . . . . Pag. 896

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale . . . . Pag. 897

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Esito di ricorso. Pag. 897

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Esito di ricorso . . . . . . Pag. 897

Ministero della sanità:

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Stella Alpina ». Pag. 898

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Stella Alpina », addizionata di gas acido carbonico . . . . Pag. 898

Elenco n. 140 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1973) . Pag. 898

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle. Pag. 899

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 899

Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 899

Ministero delle finanze: Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 1° settembre 1973 al 30 settembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2384/73, n. 2452/72, n. 2506/73, n. 2572/73 e n. 2649/73 . Pag. 900

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 900

Regione Lazio: Variante al piano regolatore generale del comune di Frosinone . . . . Pag. 900

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del commercio con l'estero - Istituto nazionale per il commercio estero: Concorso, per titoli e per esame, a otto posti di inserviente in prova della carriera del personale ausiliario . . . . Pag. 901

Ministero della sanità:

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia sessione anno 1971-72 . Pag. 904

Errata-corrige . . . . Pag. 904

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano:

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1973, n. **66.**
Nuove agevolazioni per la predisposizione di aree destinate ad insediamenti del settore di produzione secondaria. Pag. 905

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1973, n. **67.**
Ulteriore finanziamento della legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45: « Provvidenze per l'apprestamento di aree per impianti produttivi » . . . . Pag. 906

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1973, n. **68.**
Aggiornamento limiti di importo e disciplina nuovi stanziamenti 1973 concernenti agevolazioni edilizia abitativa agevolata . . . . Pag. 906

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1973, n. **69.**
Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano . . . . Pag. 909

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1973, n. **70.**
Istituzione del consiglio scolastico provinciale . Pag. 910

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1973, n. **71.**
Modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale . . . . Pag 912

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. **968.**

Modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984 e 29 settembre 1972, n. 804, concernenti l'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato in applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per le università;

Veduta la legge 17 dicembre 1971, n. 1156;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984, relativo alla istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali dal 1° gennaio 1972, in applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 804, concernente l'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali dal 1° ottobre 1972, in applicazione della medesima legge n. 1156;

Considerato che i corsi sperimentali per tecnico delle industrie meccaniche istituiti presso gil istituti professionali per l'industria e l'artigianato di Ragusa e di Sondrio, nonchè quelli per segretario di amministrazione istituiti presso gli istituti professionali per il commercio di Breno, Brescia e Viareggio non hanno potuto funzionare per mancanza di alunni;

Considerato che presso altri istituti sussistono i presupposti per il funzionamento di analoghi corsi;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Considerato che l'amministrazione, sulla base di detto parere, è autorizzata ad operare sostituzioni per quanto attiene alla localizzazione dei corsi indicata dalla commissione stessa;

Considerato, altresì, che, avvalendosi di tale facoltà, l'amministrazione ha autorizzato il funzionamento, dal 10 ottobre 1972, di cinque corsi sperimentali in luogo di quelli sopra indicati;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984, citato nelle premesse, è modificata nel senso che viene soppresso il corso per tecnico delle industrie meccaniche previsto presso lo istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Ragusa.

Art. 2.

La tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 804, citato nelle premesse, è modificata nel senso che viene soppresso il corso per tecnico delle industrie meccaniche previsto presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sondrio.

Art. 3.

Dal 1° ottobre 1972, in sostituzione dei corsi sperimentali soppressi, così come precisato dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono istituiti i corsi sperimentali post-qualifica di cui all'annessa tabella *A*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 49. — CARUSO

TABELLA *A*

CORSI SPECIALI POST-QUALIFICA DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1969, N. 754

(*Corsi biennali*)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Benevento	Tecnico industrie elettriche	1
Macomer	Segretario di amministrazione	1
Istituti professionali per il commercio:		
Barletta	Segretario di amministrazione	1
Istituti professionali per l'agricoltura:		
Lecce	Agrotecnico	1
Villafranca di Forlì . .	Agrotecnico	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **969.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Cinisello Balsamo.

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Cinisello Balsamo (Milano). Viene, altresì, riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 10 luglio 1969 dell'ordinario diocesano di Milano, relativo allo stralcio del terreno, sito in Cinisello Balsamo, della superficie di ettari 0.32.90, distinto in catasto al foglio n. 18, mappale 429/C Sem., dal patrimonio della chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, in Cinisello Balsamo, a favore della predetta chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **970**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Euplio, in Catania.

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Euplio, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 47. — CARUSO

LEGGE 7 gennaio 1974, n. **5**.

Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per la illuminazione dei treni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti delle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione accumulatori, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati mediante concorsi speciali per titoli nei ruoli dell'Azienda dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

Sono ammessi all'inquadramento i predetti dipendenti che siano occupati per il servizio indicato al primo comma alla data del 1° settembre 1972.

Art. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno elevabile ai 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni, nell'espletamento di servizi ferroviari alle dipendenze di ditte appaltatrici, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma del precedente articolo 1.

L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo a norma del precedente comma.

Art. 3.

L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel periodo intercorrente fra il 1° marzo 1972 e il 31 agosto 1972.

In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

In mancanza del titolo di studio di licenza elementare l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.

Art. 4.

Gli inquadramenti di cui all'articolo 1 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta conseguentemente previsto, ad integrazione degli organici del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, nei seguenti quantitativi di posti:

personale degli uffici . . . . . . n. 48
personale dell'esercizio . . . . . » 1.428

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con proprio decreto, ripartirà fra le singole qualifiche interessate all'inquadramento, i sopraindicati contingenti di posti in aumento.

Le vacanze nelle qualifiche interessate all'inquadramento, limitatamente agli aumenti di organico del personale dell'esercizio di cui al precedente comma, e di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, eventualmente residuate dopo la sistemazione del personale di cui all'articolo 1 della presente legge e di cui all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, saranno coperte per una sola volta, mediante concorsi speciali per titoli, cui potranno partecipare i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda, svolti con continuità nell'ambito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Sono ammessi all'inquadramento di cui al precedente comma i lavoratori occupati per uno dei servizi predetti alla data del 1° settembre 1972 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per lo espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici. I requisiti per l'inquadramento sono quelli indicati dall'articolo 2 della presente legge, fatta eccezione per il limite massimo di età che non deve superare il 45° anno.

Gli interessati verranno iscritti in graduatorie compartimentali distinte per ciascuna delle qualifiche in cui l'inquadramento viene effettuato secondo le modalità e i criteri indicati nel precedente articolo 3.

Art. 5.

Per gli inquadramenti di cui alla presente legge il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con propria deliberazione, emanerà un quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti delle ditte appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale ferroviario di ruolo.

Per i concorsi di inquadramento sono nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato apposite commissioni compartimentali, comprendenti i rappresentanti del personale con i criteri delle commissioni di avanzamento.

Art. 6.

Il personale inquadrato ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge viene collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almenó 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Al personale stesso, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della predetta anzianità minima per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e che all'atto di entrata in vigore di essa abbia superato il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato viene assicurato, ove già non lo sia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il collocamento a riposo del personale di cui al precedente comma avviene al compimento del 60° anno di età nel caso in cui il quadro n. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, preveda l'esonero al compimento del 58° anno.

Art. 7.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 980 milioni, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Agli oneri indicati, relativi agli anni finanziari 1973 e 1974, l'Azienda provvederà, fino alla concorrenza dei predetti importi di lire 980 milioni per ciascun anno, con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti ai capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 12 gennaio 1974, n. 6.

Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonchè interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, già modificato dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio commerciale del porto di Venezia è affidato al Provveditorato al porto.

Il Provveditorato è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:

a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della manodopera che vi è adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuali, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel codice della navigazione e del relativo regolamento;

b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;

c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviari secondo gli accordi conclusi con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice della navigazione e del regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;

e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;

f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;

g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto.

Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia ».

Art. 2.

L'articolo 16 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, è sostituito dal seguente:

« Con apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Ente ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 25 maggio 1939, n. 918, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale è nominato dal Ministro per la marina mercantile su proposta del consiglio di amministrazione del Provveditorato al porto. Il rapporto di impiego ed il trattamento economico sono stabiliti mediante deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile ».

Art. 4.

I numeri 5) e 6) dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, numero 1664, sono sostituiti dai seguenti:

« 5) il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia o un suo delegato, e il presidente dell'associazione tra le case di spedizione, spedizionieri e agenti marittimi della provincia di Venezia o un suo delegato;

6) i due rappresentanti delle organizzazioni sindacali intercategoriali dei lavoratori, che fanno parte del consiglio di amministrazione ».

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329, è da intendersi nel senso che sia le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto sia quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 gennaio 1974, n. **7**.

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973 e 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato di lire 500 milioni per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 gennaio 1974, n. **8**.

Norme in materia di appalti di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.

All'atto del pagamento in conto, è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975.

La norma di cui al quarto comma del predetto articolo 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

Rettifica al decreto ministeriale 1° giugno 1971 concernente la ristrutturazione del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 4 febbraio 1966, n. 32;

Veduta la legge 21 marzo 1967, n. 160;

Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare gli articoli 13, 18, 132 e 147;

Veduto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 59, foglio n. 154, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Considerato che, per la prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero esistenti alla data del 30 giugno 1970, nelle qualifiche inferiori a quella terminale;

Considerato che alla data del 30 giugno 1970 nella carriera di concetto del personale amministrativo esistono, in relazione all'emanazione di ulteriori provvedimenti di inquadramento di personale non di ruolo, centoventiquattro posti in soprannumero;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1970 la dotazione organica della carriera di concetto del personale amministrativo è quella risultante dall'allegata tabella *A* che sostituisce la tabella *C* allegata al decreto interministeriale 1° giugno 1971, citato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1973
Registro n. 80, *foglio n.* 184

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Parametro	Qualifica	Organico	Posti in aumento
370	Segretario Capo	54	23
297 255	Segretario principale	243	101
218 178 160	Segretario	243	
	Totale . . .	540	

(865)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1973.

Ricostituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tutela degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 10 agosto 1966 e il successivo decreto 4 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, concernenti la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli previsto dalla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del comitato predetto;

Viste le nuove designazioni fatte dalle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli previsto dalla legge 25 gennaio 1966, n. 31, art. 9, è così composto:

Napolitano dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;

Berretti dott. Franco, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo, e Polverisi dott. Marco, dirigente superiore, membro supplente;

Tomasone dott. Guido, dirigente generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, membro effettivo, e Pace dott. Pasquale, ispettore generale, membro supplente;

Di Chio dott. Vincenzo, dirigente generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo, e Ilardi dott. Salvatore, ispettore generale, membro supplente;

Cantile dott. Fernando, dirigente generale del commercio interno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo, e Cito dott. Vittorio, ispettore generale, membro supplente;

Sollima cav. Alberto, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, membro effettivo, e Alessandra dott. Angelo, membro supplente;

Lagioia cav. lav. Vincenzo e Berlendi comm. Giuseppe, del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari, membri effettivi, e Formentini cav. lav. Giuseppe e Cadsky dott. Paolo, membri supplenti;

Zito prof. Francesco, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, membro effettivo, e Viali dottor Giorgio, membro supplente.

Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal Costantini dott. Guglielmo, direttore di divisione.

Art. 2.

Per le misure del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, integrato con la legge 5 giugno 1967, n. 417 e dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La relativa spesa farà carico al capitolo 1162 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1973 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, fermo restando quanto disposto dal menzionato art. 50 in materia di onnicomprensività delle retribuzioni dei dirigenti.

Art. 3.

I componenti del comitato durano in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1974
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 35

(946)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre **1973**.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Grosseto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Alberese (Grosseto);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Grosseto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un comprensorio complementare ed indissolubile dalla stupenda catena montuosa dell'Uccellina e compare con essa nello stesso quadro panoramico, di una pianura ben coltivata, godibile dall'Aurelia, dalla ferrovia e dalla rete viaria della località. La pianura, in se stessa, è caratterizzata anche da stupendi viali alberati con pini emergenti nel paesaggio e nell'ambiente, dando vita nell'insieme ad una tipica, piacevole fisionomia agricola del suolo meritevole di salvaguardia;

Decreta:

La zona di Alberese ai piedi dei monti dell'Uccellina sita nel territorio del comune di Grosseto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dall'incrocio della strada statale n. 1 Aurelia con il canale essiccatore principale dell'Alberese, segue questo ultimo verso nord-ovest, fino all'incrocio con la strada, che dal fiume Ombrone conduce all'Alberese. Prosegue verso sud-est lungo tale strada fino ad intersecare il confine comunale con Magliano in Toscana. Successivamente, segue verso est detto confine fino all'incrocio con la strada statale n. 1 Aurelia, che si segue verso nord fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

Il presente deereto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Grosseto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantadue (1972), il giorno 5 del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10,30, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Grosseto, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) GROSSETO - Proposta di vincolo della zona di Alberese

E' assente il sindaco di Grosseto, di cui si accerta l'avvenuta regolare convocazione.

Su invito del presidente, il soprintendente illustra ai membri della commissione, le caratteristiche paesistiche ed ambientali della zona di Alberese.

Il presidente ringrazia ed invita i presenti ad esprimere la propria opinione.

Il dott. Capecchi si dichiara sfavorevole alla proposta, perché il territorio compreso è troppo vasto.

Tutti gli altri componenti la commissione, ritengono invece la zona meritevole di tutela, per cui la stessa proposta, dopo ampia discussione, viene approvata a maggioranza di voti, contrario il dott. Capecchi e delimitata come segue:

a partire dall'incrocio della strada statale n. 1 Aurelia con il canale essiccatore principale dell'Alberese, segue quest'ultimo verso nord-ovest, fino all'incrocio con la strada, che dal fiume Ombrone conduce all'Alberese. Prosegue verso sud-est lungo tale strada fino ad intersecare il confine comunale con Magliano in Toscana. Successivamente, segue verso est detto confine fino all'incrocio con la strada statale n. 1 Aurelia, che si segue verso nord fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

Ed approva la relativa deliberazione.

(*Omissis*).

(843)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Abilitazione accordata all'Ufficio centrale italiano, con sede in Milano, a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli dei nuovi Paesi membri della Comunità economica europea e di altri Paesi, nonchè a garantire il rimborso ai competenti uffici nazionali di assicurazione dei Paesi comunitari e di altri Paesi del risarcimento pagato per danni causati da veicoli stazionanti in Italia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990;

Preso atto che l'Ufficio centrale italiano raggruppa tutte le imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 990, all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972 e 28 giugno 1973 con i quali l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) è stato abilitato a provvedere, con decorrenza dal 1° luglio 1973, al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio degli altri Stati membri fondatori della Comunità economica europea (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Federale Tedesca);

Considerato che l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) ha deliberato di concludere anche con gli uffici nazionali di assicurazione dei nuovi Stati membri partecipi della Comunità economica europea (Danimarca, Gran Bretagna ed Irlanda) l'accordo previsto dall'art. 2, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

Considerato che l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) ha deliberato altresì di concludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, paragrafo 2, della citata direttiva del Consiglio delle Comunità europee, analogo accordo con gli uffici nazionali di assicurazione dei seguenti Stati terzi rispetto alla Comunità europea: Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera;

Considerato che a seguito della conclusione di tali accordi l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) si rende garante — dalla data di integrale applicazione della citata direttiva del Consiglio delle Comunità europee fissata dalla commissione delle Comunità stesse ed alle condizioni, nei limiti e con le esclusioni stabiliti dai citati decreti ministeriali 12 ottobre 1972 e 28 giugno 1973 — per il risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli stazionanti abitualmente nei suddetti Stati;

Considerato altresì che a seguito degli accordi a suo tempo conclusi con gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri fondatori della Comunità economica europea ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, della citata direttiva del Consiglio delle Comunità europee, nonchè di quello che ha deliberato di concludere, ai sensi, rispettivamente, dello stesso art. 2, paragrafo 2 e dello art. 7, paragrafo 2, della medesima direttiva, con gli uffici nazionali di assicurazione dei nuovi Stati membri

della Comunità economica europea (Danimarca, Gran Bretagna ed Irlanda) e dei seguenti Stati terzi: Finlandia, Norvegia e Svezia, l'Ufficio centrale italiano (U. C.I.) garantisce a tutti i predetti uffici nazionali di assicurazione il rimborso delle somme dagli stessi pagate per il risarcimento di danni causati nel territorio dei rispettivi Stati da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

Decreta:

Art. 1.

L'abilitazione accordata all'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), con sede in Milano, a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio degli Stati membri fondatori della Comunità economica europea è estesa al risarcimento dei danni causati nei predetti territori da veicoli abitualmente stazionanti nei seguenti altri Stati comunitari: Danimarca, Gran Bretagna ed Irlanda e nei seguenti Stati terzi: Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

Il risarcimento dei danni è effettuato dall'Ufficio centrale italiano alle condizioni, nei limiti e con le esclusioni stabiliti dai decreti ministeriali 12 ottobre 1972 e 28 giugno 1973.

Art. 2.

L'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) è abilitato a garantire il rimborso da parte delle imprese assicuratrici sue associate ai competenti uffici nazionali di assicurazione delle somme dagli stessi pagate per il risarcimento di sinistri causati nel territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea nonchè nel territorio dei seguenti Stati terzi: Finlandia, Norvegia e Svezia da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e assicurati dalle predette imprese.

L'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) è altresì abilitato a provvedere direttamente al rimborso delle somme di cui al precedente comma quando il sinistro sia stato causato da veicolo non assicurato a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, salvi restando i diritti ad esso spettanti nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per la rivalsa di quanto pagato a titolo di rimborso e relative spese.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto prendono effetto dalla data fissata dalla commissione delle Comunità europee per l'integrale applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(979)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Modifica della clausola integrativa alle condizioni generali di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli approvata con decreto ministeriale 12 ottobre 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971, con il quale sono state approvate le condizioni generali di polizza per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1972, con il quale è stata approvata una clausola integrativa alle condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, per l'estensione della garanzia ai territori degli Stati membri fondatori della Comunità economica europea e di altri Stati;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1973, con il quale è stata stabilita al 1° luglio 1973 la data di decorrenza di efficacia di detta clausola integrativa;

Viste le domande presentate dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato per ottenere l'approvazione di modifiche della citata clausola integrativa conseguente alla stipulazione da parte dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione dei seguenti altri Stati membri della Comunità economica europea: Danimarca, Gran Bretagna ed Irlanda, dell'accordo previsto dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE;

Considerato che l'accordo stipulato tra l'U.C.I. e i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione ha escluso dalla garanzia dell'U.C.I. stesso il risarcimento dei danni causati dalla circolazione del veicolo sul territorio dell'Austria, della Svizzera e del Liechtenstein;

Considerato che le predette modifiche rispondono ad una precipua esigenza in ordine all'attuazione della suddetta direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, la seguente modifica alla clausola integrativa delle condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore approvata con il citato decreto ministeriale 12 ottobre 1972, presentata dalle imprese assicuratrici di cui all'unito elenco.

La lettera *A* è così sostituita:

« Sul territorio degli Stati membri della Comunità economica europea ».

Art. 2.

L'estensione della garanzia assicurativa prevista dalla lettera *B* del decreto 12 ottobre 1972 non opera per i danni causati dalla circolazione del veicolo sui territori dell'Austria, della Svizzera e del Liechtenstein.

Art. 3.

Il presente decreto prende effetto dalla data che sarà fissata dalla commissione delle Comunità europee per l'integrale applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

ELENCO DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI PER LE QUALI SI APPROVA LA MODIFICA DELLA CLAUSOLA INTEGRATIVA ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 11 DICEMBRE 1973

Denominazione	Sede
1. L'Abeille Compagnia italiana	Milano
2. Agricoltura assicurazioni	Milano
3. Alleanza Securitas Esperia	Roma
4. Alpi	Milano
5. APAL	Milano
6. Ascoroma	Roma
7 Assicuratrice edile	Milano
8. L'Assicuratrice italiana	Milano
9. Le Assicurazioni d'Italia	Roma
10. Assicurazioni generali	Roma
11. Ausonia	Milano
12. Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
13. Cassa generale di assicurazioni	Milano
14. La Cattolica	Verona
15. Columbia	Roma
16. Comitas	Genova
17. Compagnia centrale	Roma
18. Compagnia di Firenze	Firenze
19. Compagnia di Genova	Milano
20. Compagnia italiana di sicurtà	Milano
21. Compagnia Latina	Milano
22. Compagnia Meridionale	Napoli
23. Compagnie riunite	Torino
24. Compagnia Tirrena	Roma
25. Concordia	Milano
26. Cosida	Napoli
27. Danubio	Roma
28. Il Duomo	Milano
29. L'Edera	Roma
30. F.A.T.A.	Roma
31. La Fiduciaria	Bologna
32. FIRS	Roma
33. La Fondiaria incendio	Firenze
34. Friuli Venezia Giulia assicurazioni - La Carnica	Udine
35. Giove	Roma
36. Globo	Roma
37. Intercontinentale assicurazioni	Roma
38. Intereuropea	Roma
39. Istituto italiano di previdenza	Milano
40. Istituto Trentino Alto Adige	Trento
41. Italia assicurazioni	Genova
42. Italiana incendio e rischi diversi	Milano
43. L'Italica	Milano
44. Lavoro e Sicurtà	Milano
45. Levante	Genova
46. Liguria	Genova
47. Lloyd Adriatico	Trieste
48. Lloyd Europeo	Roma
49. Lloyd Internazionale	Roma
50. Lloyd Italico e L'Ancora	Genova
51. MAECI	Milano
52. MEIE assicuratrice	Milano
53. Mercury	Bologna
54. Milano assicurazioni	Milano
55. La Minerva	Roma
56. La Nationale	Roma
57. Nationale Suisse	Milano
58. Norditalia assicurazioni	Milano
59. La Pace	Milano
60. Padana assicurazioni	Milano
61. La Peninsulare	Milano
62. La Piemontese	Torino
63. La Potenza	Roma
64. Preservatrice assicurazioni	Roma
65. La Previdente	Milano
66. Previdenza e Sicurtà	Milano
67. Reale mutua	Torino
68. Renana assicurazioni	Bologna
69. Riunione adriatica di sicurtà	Milano
70. SAI	Torino
71. Salda assicurazioni	Torino
72. S.A.P.A.	Milano
73. S.A.R.A.	Roma
74. Savoia	Milano
75. Secura Assipopolare	Roma
76. S.I.A.R.C.A.	Milano
77. Sicurtà 1879	Segrate-Milano
78. S.I.D.A.	Roma
79. Società navale	Ferrara
80. Toro assicurazioni	Torino
81. Unione Euro Americana	Roma
82. Unione Subalpina	Torino
83. Unipol	Bologna
84. Universo	Bologna
85. Valpiave	Belluno
86. Veneta assicurazioni	Padova
87. Vittoria assicurazioni	Milano

Denominazione	Sede
—	—
88. Winterthur	Milano
89. Allianz	Milano
90. Alpina	Milano
91. Ancienne Mutuelle Accidents	Milano
92. Anglo Elementar	Milano
93. Assurances Générales de France-IART . .	Roma
94. Les Assurances Nationales-IARD .	Roma
95. Commercial Union	Milano
96. La Federale	Milano
97. Helvetia	Milano
98. La Mannheim	Roma
99. New Hampshire	Roma
100. The Nordstern	Milano
101. The Northern	Milano
102. Norwich Union Fire	Milano
103. The Prudential .	Milano
104. Raiffeisen	Milano
105. The Reliance Insurance Company	Roma
106. Rhône Méditerranée .	Genova
107. Royale Belge	Roma
108. Sea .	Genova
109. The Seven Provinces .	Genova
110. Sun .	Genova
111. La Svizzera	Genova
112. L'Union des Assurances de Paris-IARD .	Genova
113. Zurigo	Milano

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(980)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Campania e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Avellino - forti e prolungate nevicate, tormente e gelate verificatesi nei giorni 30 novembre, 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973.

Benevento - forti e prolungate nevicate, tormente e gelate verificatesi nei giorni 30 novembre, 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973.

Caserta - forti e prolungate nevicate, tormente e gelate verificatesi nei giorni 30 novembre, 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973.

Salerno - forti e prolungate nevicate, tormente e gelate verificatesi nei giorni 30 novembre, 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(940)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1974.

Nomina di due componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visti gli articoli 7 e 8 del vigente statuto della sezione suddetta, relativi alla composizione e alle modalità di nomina del comitato esecutivo;

Visto il decreto interministeriale in data 27 aprile 1973 con il quale sono stati nominati, per il triennio 1972-74, gli attuali componenti il comitato esecutivo della sezione in parola, tra cui, in rappresentanza del Ministero del tesoro, il dott. Domenico Brancatisano e il dott. Orazio Cannizzaro;

Considerato che il sopracitato art. 7 stabilisce che dell'organo in questione fanno parte due funzionari del Ministero del tesoro, in sua rappresentanza;

Visto che i predetti dott. Brancatisano e dott. Cannizzaro sono stati collocati a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decretano:

Il dott. Ettore Matteini, dirigente superiore e il dott. Oreste Piemontese, primo dirigente, sono nominati componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Domenico Brancatisano e del dott. Orazio Cannizzaro, collocati a riposo.

I predetti dott. Matteini e dott. Piemontese rimarranno in carica per il restante periodo del triennio 1972-74.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1974

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(800)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica numero 22755 del 4 agosto 1971, n. 19326 del 5 agosto 1972 e n. 19320 del 2 agosto 1973;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1970 e giugno 1971 ed i mesi di luglio 1969 e giugno 1970, è aumentato nella misura del 4,7 per cento;

Accertato che il suddetto indice, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1971 e giugno 1972 ed i mesi di luglio 1970 e giugno 1971, è ulteriormente aumentato nella misura del 5,5 per cento;

Accertato che l'indice anzidetto, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1972 e giugno 1973 ed i mesi di luglio 1971 e giugno 1972, è aumentato ancora nella misura del 9,8 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dal 1° gennaio 1973 e dal 1° gennaio 1974, nella misura pari ai rispettivi aumenti percentuali dell'indice anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, sono aumentate in misura pari al 4,7 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente articolo le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1971, salvo i trattamenti minimi.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, sono aumentate in misura pari al 5,5 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente articolo le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1972, salvo i trattamenti minimi.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, sono aumentate in misura pari al 9,8 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente articolo le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1973, salvo i trattamenti minimi.

Art. 4.

Per le pensioni dirette, gli aumenti di cui ai precedenti articoli del presente decreto si applicano secondo quanto disposto dall'art. 9, penultimo comma, della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dallo art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(1022)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;

Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che prevede, tra l'altro, la perequazione automatica delle pensioni spettanti ai dirigenti di aziende industriali;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 19320 del 2 agosto 1973;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1972 e giugno 1973 ed i mesi di luglio 1971 e giugno 1972, è aumentato nella misura del 9,8 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1974, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1974, le pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 9,8 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1973, salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(1088)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Fiera internazionale del libro per ragazzi », « VIII Mostra internazionale degli illustratori », « II Salone internazionale dell'editoria scolastica », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Fiera internazionale del libro per ragazzi », « VIII Mostra internazionale degli illustratori », « II Salone internazionale dell'editoria scolastica » che avranno luogo a Bologna dal 4 al 7 aprile 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(848)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXIV Salone internazionale della tecnica » e « XI Salone internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXIV Salone internazionale della tecnica » e « XI Salone internazionale della montagna » che avrà luogo a Torino dal 28 settembre al 7 ottobre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(853)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Environment '74 - Salone internazionale sull'uomo e l'ambiente », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Environment '74 - Sa-

lone internazionale sull'uomo e l'ambiente » che avrà luogo a Torino dal 4 al 12 maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(854)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Biennale italiana della macchina utensile - BI-MU », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Biennale italiana della macchina utensile - BI-MU » che avrà luogo a Milano dal 6 al 13 ottobre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(852)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo » che avrà luogo a Milano dal 9 al 12 marzo e dal 6 all'8 ottobre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(850)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi » che avrà luogo a Bologna dal 27 aprile al 1° maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(856)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVII S.I.A. - Salone internazionale dell'alimentazione », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVII S.I.A. - Salone internazionale dell'alimentazione » che avrà luogo a Bologna dal 5 al 16 giugno 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(858)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Moda maglia - Salone della maglieria italiana e moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Moda maglia - Salone della maglieria italiana e moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo » che avrà luogo a Bologna dal 12 al 15 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(859)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 5 giugno 1973 concernenti un primo prolungamento, il decreto ministeriale 6 agosto 1973 concernente un secondo prolungamento ed il decreto ministeriale 19 novembre 1973 concernente un terzo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un quarto trimestre ai lavoratori che al termine del terzo trimestre si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, già prolungata per un primo trimestre con i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 5 giugno 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 6 agosto 1973 e per un terzo trimestre con decreto ministeriale 19 novembre 1973, è ulteriormente prolungata per un quarto trimestre.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Salvatore Maria Lundari, nato a Carlentini (Siracusa) il 22 giugno 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 24 marzo 1971.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(888)

Il dott. Carlo Mazzarella, nato a S. Mauro Cilento (Salerno) il 21 luglio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 10 giugno 1968.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(889)

Il dott. Giancarlo Monterisi, nato a Trani (Bari) il 3 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari in data 26 aprile 1965.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(890)

Il dott. Gianfranco Morini, nato a Roma il 18 novembre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 24 maggio 1971.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(891)

Il dott. Ruggiero Nigro, nato a Napoli il 21 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 9 aprile 1958.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(892)

Il dott. Paolo Pacini, nato a Viareggio (Lucca) il 15 aprile 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 15 maggio 1967.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(893)

Il dott. Riccardo Pellicci, nato a Torino il 24 febbraio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 13 dicembre 1971.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(894)

Il dott. Mario Pierini, nato a Urbino (Pesaro) il 13 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Urbino in data 19 aprile 1967.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

(895)

Il dott. Venerando Russo, nato ad Acireale (Catania) il 6 luglio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 19 maggio 1969.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(896)

Il dott. Tage Ed Din Mohammad Ihsan, nato ad Aleppo (Siria) il 21 novembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 11 febbraio 1971.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(898)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 1973, registro n. 29, foglio n. 79, viene respinto il ricorso straordinario 11 luglio 1972 proposto dall'ing. Leopoldo Zorzi, avverso la delibera n. 8862 del 22 febbraio 1972 dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nonchè avverso le note di qualifica relative agli anni 1967, 1968, 1969, 1970 e dei relativi giudizi complessivi.

(913)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 210, è stato accolto il ricorso straordinario in data 30 aprile 1970 proposto dall'Aero club di Roma avverso il provvedimento del direttore della circoscrizione aeroportuale di Roma-Urbe, comunicato con nota n. 101 del 5 gennaio 1970, relativo all'imposizione del pagamento dei diritti di ricovero per gli aeromobili di sua proprietà.

(916)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Stella Alpina »

Con decreto n. 1442 del 22 gennaio 1974 la società « Acqua minerale "Stella Alpina" S. r. l. », con sede in Moio de' Calvi, provincia di Bergamo, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Stella Alpina » di cui al decreto ministeriale n. 1293 del 24 giugno 1972.

Le nuove etichette riporteranno, nel riquadro sinistro, i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 25 ottobre 1973 dal dott. Guido Ciallella, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bergamo, al posto di quelli della stessa analisi eseguita il 15 febbraio 1955 dal prof. G. Bragagnolo e il dato del nuovo residuo fisso a 180°C, nello spazio che divide il riquadro sinistro dalla parte superiore dell'etichetta; non saranno riportate, nella parte superiore le diciture « Litio fluoro sodio potassio » e « ferro alluminio calcio magnesio », che figuravano sulle etichette autorizzate con il citato decreto n. 1293 del 24 giugno 1972, mentre verrà indicato nella parte inferiore sinistra, il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Restano invariati formato, dimensioni, colori, disegni e le altre diciture autorizzate con il suddetto decreto.

Inoltre, i recipienti saranno contrassegnati da uno stampato accessorio, di forma ovale ed a fondo giallo sul quale, in caratteri di colore rosso, si legge « Acqua minerale "Stella Alpina" » all'esterno e « Residuo fisso a 180° gr. 0,0475 per lt. leggerissima » all'interno Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 1293 del 24 giugno 1972.

(962)

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Stella Alpina », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1443 del 22 gennaio 1974 la società « Acqua minerale "Stella Alpina" S. r. l. », con sede in Moio de' Calvi, provincia di Bergamo, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale nazionale denominata « Stella Alpina » addizionata di gas acido carbonico di cui al decreto ministeriale n. 924 del 1° agosto 1967.

Le nuove etichette riporteranno, nel riquadro sinistro, i dati delle analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 25 ottobre 1973 dal dott. Guido Cialiella, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bergamo, al posto di quelli della stessa analisi eseguita il 25 febbraio 1955 dal prof. G. Bragagnolo e il dato del nuovo residuo fisso a 180°C nello spazio che divide il riquadro sinistro dalla parte superiore dell'etichetta; non saranno riportate, nella parte superiore le diciture « Litio fluoro sodio potassio », e « ferro alluminio calcio magnesio », che figuravano sulla etichetta autorizzata con il citato decreto n. 924 del 1° agosto 1967 mentre verrà indicato nella parte inferiore, il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Restano invariati formato, dimensioni, colori, disegni e le altre diciture autorizzate con il suddetto decreto.

Inoltre, i recipienti saranno contrassegnati da uno stampato accessorio, di forma ovale ed a fondo bleu sul quale, in caratteri di colore rosso, si legge « Acqua minerale "Stella Alpina" » all'esterno in carattere di colore nero « Residuo fisso a 180° gr. 0,0475 per lt. leggerissima » all'interno. Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 924 del 1° agosto 1967.

(963)

Elenco n. 140 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1973).

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data	Numero decreto di revoca e data
		LUGLIO 1973		
1	*Enter-Atox*, 45 confetti	Lab. biofarmacoterapico, via Binasco, 16, Casarile (Milano)	17.879 13-12-1960	4353/R 2
2	*Entero-Atox*, flac. sciroppo da g 150 (categoria)	Id.	17.879/A 5-5-1961	4353/R 2
3	*Hidroxylen Kuba*, 10 capsule	Laboratorios Kuba Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Lab. italo americano farmacoterapico LIAF, viale Manzoni, 26, Roma	6.821 21-7-1952	4354/R 7
4	*Hidroxylen Kuba*, 12 perle (serie)	Id.	6.821/1 5-9-1961	4354/R 7
		SETTEMBRE 1973		
5	*Elpimed*, 5 fiale da 1 cc × mcg 1	Uzara Werke Melsunge (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Ist. fitoterapico italiano, via Volturno, 38, Pisa.	13.005 6-9-1961	4356/R 19

(910)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle

(3a *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 Mod. Cambio Ric. 5%. — Data: 19 maggio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale di Siracusa. — Intestazione: Aglianò Salvina, nata a Niscemi il 16 febbraio 1935. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 15. — Capitale L. 575.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1974

(249)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3a *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. 241 - D.P. — Data: 26 luglio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Foggia. — Intestazione: sac. Domenico Fierro, nato il 14 dicembre 1905 a S. Agata di Puglia (Foggia). — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 10.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1974

(248)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 4 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	656,25	656,25	656,50	656,25	655 —	656,20	656 —	656,25	656,25	656,25
Dollaro canadese	665,70	665,70	664,50	665,70	662 —	665,65	665,25	665,70	665,70	665,70
Franco svizzero	203,90	203,90	203,30	203,90	202,50	203,90	203,75	203,90	203,90	203,90
Corona danese	100,75	100,75	100,20	100,75	100,20	100,70	100,65	100,75	100,75	100,75
Corona norvegese	111,95	111,95	111,75	111,95	111 —	111,90	111,85	111,95	111,95	111,95
Corona svedese	140,10	140,10	139,75	140,10	138,80	140,10	140,15	140,10	140,10	140,10
Fiorino olandese	229,47	229,47	229,50	229,47	229 —	229,45	229,30	229,47	229,47	229,47
Franco belga	15,728	15,728	15,70	15,728	15,55	15,70	15,72	15,728	15,72	15,72
Franco francese	131,46	131,46	130,50	131,46	130,50	131,45	131,45	135,46	131,46	131,46
Lira sterlina	1493 —	1493 —	1490,50	1493 —	1489 —	1493,10	1491 —	1493 —	1493 —	1493 —
Marco germanico	238,95	238,95	239 —	238,95	238 —	238,90	239,05	238,95	238,95	238,95
Scellino austriaco	32,44	32,44	32,30	32,44	32,20	32,44	32,38	32,44	32,44	32,44
Escudo portoghese	25 —	25 —	24,95	25 —	24,70	25,05	24,90	25 —	25 —	25 —
Peseta spagnola	11,19	11,19	11,13	11,19	11,30	11,18	11,12	11,19	11,19	11,19
Yen giapponese	2,217	2,217	2,22	2,217	2,23	2,21	2,215	2,217	2,21	2,21

Media dei titoli del 4 febbraio 1974

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	105,20
Redimibile 3,50% 1934	99,30
» 3,50% (Ricostruzione)	92,05
» 5% (Ricostruzione)	98,90
» 5% (Riforma fondiaria)	97,775
» 5% (Città di Trieste)	99,25
» 5% (Beni esteri)	95,725
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,825
» 5,50% » » 1968-83	92,725
» 5,50% » » 1969-84	93,30
» 6% » » 1970-85	97,275
» 6% » » 1971-86	97,225
» 6% » » 1972-87	97,425
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	101,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,725
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,275
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,125
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,30
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	656,125
Dollaro canadese	665,475
Franco svizzero	203,825
Corona danese	100,70
Corona norvegese	111,90
Corona svedese	140,125
Fiorino olandese	229,385
Franco belga	15,724
Franco francese	131,455
Lira sterlina	1492 —
Marco germanico	239 —
Scellino austriaco	32,41
Escudo portoghese	24,95
Peseta spagnola	11,155
Yen giapponese	2,216

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 1° settembre 1973 al 30 settembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2384/73, n. 2452/72, n. 2506/73, n. 2572/73 e n. 2649/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1973 al 7-9-1973	dall'8-9-1973 al 9-9-1973	dal 10-9-1973 al 14-9-1973	dal 15-9-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 28-9-1973	dal 29-9-1973 al 30-9-1973
11.08-A I	11.08-110	Amido di granturco	2.930,00	2.346,88	2.346,88	2.106,25	2.280,00	2.484,38
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	6.160,00	6.160,00	6.306,88	6.306,88	6.306,88	6.306,88
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	2.930,00	2.346,88	2.346,88	2.106,25	2.280,00	2.484,38
11.08-A V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	2.930,00	2.346,88	2.346,88	2.106,25	2.280,00	2.484,38
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	11.200,00	11.200,00	11.467,50	11.467,50	11.467,50	11.467,50
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	11.200,00	11.200,00	11.467,50	11.467,50	11.467,50	11.467,50
17.02-B I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.821,88	3.060,63	3.060,63	2.746,88	2.974,38	3.240,63
17.02-B I b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.930,00	2.346,88	2.346,88	2.106,25	2.280,00	2.484,38
17.02-B II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.821,88	3.060,63	3.060,63	2.746,88	2.974,38	3.240,63
17.02-B II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.930,00	2.346,88	2.346,88	2.106,25	2.280,00	2.484,38
17.05-B I	17.05-401	Glucosio, aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.821,88	3.060,63	3.060,63	2.746,88	2.974,38	3.240,63
17.05-B II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.930,00	2.346,88	2.346,88	2.106,25	2.280,00	2.484,38
23.03 A-I	23.03 110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	3.640,00	2.915,00	2.915,00	2.616,25	2.832,50	3.086,25

(948)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1973 registro n. 12, foglio n. 282, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Poli Tullio, dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'annullamento del decreto 10 agosto 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli, a trenta posti di direttore nel ruolo statale degli ispettori e dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(999)

REGIONE LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Frosinone

Con deliberazione della giunta regionale n 2375 del 27 novembre 1973, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Frosinone, relativa ad un'area a « servizi collettivi » della zona « B », adottata con deliberazione consiliare 11 ottobre 1971, n. 179.

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art 10, terzultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

(917)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso, per titoli e per esame, a otto posti di inserviente in prova della carriera del personale ausiliario

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 18 dicembre 1971 concernente alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex-combattenti ed assimilati;

Considerato che un posto lasciato libero da un dipendente della carriera del personale ausiliario, che ha usufruito dei benefici della suddetta legge 24 maggio 1970, n. 336, deve essere portato in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo dell'Istituto nella riunione del 22 dicembre 1973;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 e l'art. 4 del decreto ministeriale 15 settembre 1966;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esame, a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso della licenza elementare;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1438, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli altoatesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per cause di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 4.

Domande di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale - Via Liszt, 21 - Roma (EUR), a mezzo raccomandata entro il termine di sessanta giorni successivi a quelli della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dello Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, sede di uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

m) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito: il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi; il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso altra pubblica amministrazione, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi; titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso).

I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'Istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non inviate entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Art. 6.

Comunicazioni e diario della prova di esame

L'amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prova di esame verrà data direttamente ai concorrenti con notificazione individuale, con preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prova di esame

L'esame del concorso consisterà in una prova di scrittura sotto dettato di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe di stampa.

La prova di scrittura non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato, almeno, una votazione di 6/10.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza - preferenza - elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova di esame e intendano avvalersi dei benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, se

condo i casi, dalla amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dello art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente di una amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18, lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *m*), trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 11.

Valutazione dei titoli

La commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio della prova si stabilirà la ripartizione tra prova di esame e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *m*).

Art. 12.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e l'avviso relativo alla graduatoria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

In caso di smarrimento o distruzione del titolo di studio, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del titolo stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che rivestono la qualifica indicata al punto 8) dell'art. 3, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d)*, *f)*, *g)*, del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 500, sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b)*, *f)*, *h)*, del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 14.
Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati inservienti in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo su proposta del direttore generale, sentita la commissione per il personale, con la qualifica di inserviente della carriera del personale ausiliario dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di inserviente della carriera del personale ausiliario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il presidente: GRAZIOSI

(823)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 9 gennaio 1973 e modificata con decreti ministeriali 7 febbraio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Rebecchi Mirco, nato a Modena il 2 agosto 1930 . . . . . . punti 100 su 100
2. Barbanti Brodano Giuseppe, nato a Bologna il 16 novembre 1937 . . . » 98 »
3. De Sanctis Carlo, nato a Beirut (Libano) l'8 agosto 1938 . . . . . » 85 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(922)

Errata-corrige

La data apposta in calce al decreto ministeriale riguardante la « Rettifica dell'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali, e di quelli di assunzione del personale medico con funzioni di diagnosi e cura » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 10 dicembre 1973, anzichè: « 29 *maggio* 1973 », deve leggersi: « 29 *settembre* 1973 ».

(820)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1973, n. 66.

Nuove agevolazioni per la predisposizione di aree destinate ad insediamenti del settore di produzione secondaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 20 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare nuovi insediamenti del settore di produzione secondaria e lo sviluppo di attività imprenditoriali nella provincia autonoma di Bolzano in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, la provincia è autorizzata a concorrere, secondo le norme degli articoli seguenti, nell'acquisto e nell'apprestamento di aree destinate ad insediamenti del settore di produzione secondaria effettuati da comuni, consorzi di comuni o da altri enti pubblici, nonchè da privati imprenditori.

Art. 2.

Il concorso viene concesso per agevolare operazioni destinate a finanziare le spese per le seguenti iniziative:

a) acquisizione di terreni ad uso produttivo. Nella spesa ammessa a contributo possono venire incluse le imposte, tasse e spese notarili di trasferimento ed è determinata dalla provincia in base alle disposizioni della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e relative norme di attuazione;

b) sistemazione generale delle aree per insediamenti del settore di produzione secondaria per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche occorrenti.

Art. 3.

La provincia può concedere per gli scopi di cui all'art. 2 un contributo rateale costante in misura non superiore al 9 % per la durata di 15 anni.

Art. 4.

Per ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge gli enti indicati all'art. 1 devono presentare alla giunta provinciale domanda di contributo, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del consiglio comunale o degli organi competenti qualora si tratti di consorzio, concernente la approvazione del progetto relativo alle realizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, l'impegno finanziario dell'ente, le caratteristiche dell'iniziativa e la determinazione di chiedere il concorso provinciale, unitamente alla dichiarazione di massima concedibilità del mutuo rilasciato dall'istituto mutuante qualora gli enti suddetti intendano finanziare la iniziativa con mutuo;

b) relazione tecnico-finanziaria degli acquisti, delle opere e degli impianti che i beneficiari intendono effettuare e relativi progetti esecutivi.

Le domande presentate da privati imprenditori devono essere corredate dalla documentazione di cui alla lettera *b*).

Art. 5.

La concessione del concorso è disposta con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente.

La liquidazione del concorso viene disposta dopo l'accertamento dell'acquisizione dei terreni e della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo, nonché dopo l'annotazione nel libro fondiario del vincolo di destinazione ad uso produttivo a carico dell'area sovvenzionata.

L'accertamento della regolare esecuzione delle opere previste alla lettera *b*) dell'art. 2 viene effettuato dagli organi tecnici della provincia.

Il contributo concesso a comuni, consorzi di comuni o ad altri enti pubblici può essere corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

Il contributo concesso a privati imprenditori può essere oggetto di cessione e continua altresì ad essere erogato agli aventi causa nel caso di trasferimento dell'impresa.

Art. 6.

L'acquisizione dei terreni effettuata da parte dei comuni, consorzi di comuni o da altri enti pubblici deve avvenire secondo le disposizioni della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e relative norme di attuazione.

Art. 7.

Gli enti e gli imprenditori beneficiari sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso produttivo delle aree realizzate con il concorso della presente legge, per un periodo di 25 anni; tale destinazione non potrà venir mutata senza il preventivo benestare della giunta provinciale.

Il vincolo di indisponibilità viene annotato nel libro fondiario ad istanza del beneficiario del concorso provinciale.

Art. 8.

All'atto del trasferimento delle aree ai soggetti interessati, gli enti beneficiari del concorso devono richiedere garanzie riguardanti l'occupazione della manodopera, l'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni ed i sindacati di categoria per i rispettivi settori, il rispetto delle norme vigenti, in particolare sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e sulla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Tali impegni devono risultare da apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico tra gli enti beneficiari e l'acquirente, nelle quali dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempienza o di trasgressione, le forme o le modalità di recupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività.

Ogni trasferimento totale o parziale di terreno sovvenzionato deve essere autorizzato dal presidente della giunta provinciale. Resta in tal caso l'obbligo di trasferire agli aventi causa gli obblighi contenuti nella convenzione.

Qualora il concorso di cui all'art. 3 della presente legge venga concesso a privati imprenditori, i medesimi devono stipulare la convenzione di cui ai commi precedenti con l'amministrazione provinciale.

Il concorso può essere in qualunque momento revócato per l'inadempienza degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 9.

Per i fini della presente legge è autorizzato a carico dello esercizio finanziario 1973 il limite di impegno di L. 250 milioni. Le annualità di L. 250 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1974, saranno iscritte nei rispettivi bilanci dal 1974 al 1987.

I fondi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1973, n. 67.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45: « Provvidenze per l'apprestamento di aree per impianti produttivi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 20 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità della legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1973, la spesa di L. 800 milioni.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 800 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1973, n. 68.

Aggiornamento limiti di importo e disciplina nuovi stanziamenti 1973 concernenti agevolazioni edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 20 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

« E' costituito il fondo per l'edilizia abitativa agevolata destinato all'erogazione di contributi annui costanti fino al 4 % per la durata effettiva del mutuo fino ad un massimo di anni 25, compreso il periodo di preammortamento o di prefinanziamento, anche in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sul capitale iniziale dei mutui concessi ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, a persone fisiche singole o associate in cooperative, società od associazioni di mutuo soccorso, o per essi all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata, per la costruzione, l'ampliamento di abitazioni popolari, l'acquisto, il risanamento o il riattamento di abitazioni popolari ed economiche, compresa la trasformazione in abitazione di edifici o parti di essi adibiti ad altri usi. Per mutui in cartelle fondiarie il contributo può essere aumentato fino al 6 %. Per mutui in contanti la misura del contributo viene fissata nelle apposite convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, incoraggiando forme di risparmio edilizio praticate dagli istituti di credito secondo norme da stabilire nel regolamento di esecuzione ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

« L'importo dei singoli mutui di cui all'art. 6 non può superare la somma di L. 13.500.000 per abitazione, nè il 75 % della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione dell'opera o del valore accertato dell'immobile da acquistare ammissibile all'agevolazione. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e possono essere garantiti in caso di accertata necessità da ulteriore garanzia sussidiaria su apposito fondo di garanzia per l'edilizia abitativa agevolata.

Per l'eliminazione di abitazioni rurali dichiarate inabitabili ai sensi dell'art. 222 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occupate da famiglie di coltivatori diretti, il reddito complessivo delle quali non superi le lire 2.000.000 annue, le agevolazioni di cui alla presente legge possono integrare, fino all'85 % della spesa riconosciuta ammissibile, i contributi in conto capitale da concedere ai sensi dei provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura e della montagna ».

Il nuovo importo massimo dei singoli mutui di cui sopra si applica a favore di tutti i beneficiari di contributo provinciale, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato ancora perfezionato il contratto di mutuo, anche condizionato.

Art. 3.

Il limite di reddito da alloggio di cui alla lettera *b*) dello art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, nonchè alla lettera *b*) del sesto comma dell'art. 5 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, è elevato a L. 400.000.

Art. 4.

Il secondo comma della lettera *f*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La misura massima del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, è aumentata al 50 % ed il limite della relativa spesa a 6 milioni per opere di ammodernamento ed a 12 milioni per ricostruzioni. Per far fronte alle esigenze di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, per la ricostruzione può essere ammessa una spesa fino al limite dell'importo di L. 18 milioni, previsto all'art. 7, primo comma, della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, per la nuova costruzione ».

Art. 5.

All'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente comma:

« Gli stanziamenti disposti in attuazione delle lettere *d*) ed *f*), vengono gestiti dal comitato per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 5, previo versamento da parte della provincia delle relative disponibilità di bilancio su apposito conto corrente bancario; a tali gestioni si applicano le disposizioni del primo, secondo e quarto comma dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nell'elaborazione del piano di risanamento deve aversi riguardo alla conservazione degli edifici di valore storico o artistico o che comunque caratterizzano esteticamente l'ambiente. Per le operazioni di risanamento interessanti agglomerati che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale le densità edilizie non possono superare quelle preesistenti, maggiorate fino al 10 %. L'approvazione del piano di risanamento da parte della giunta provinciale, sentito uno o più esperti incaricati a norma dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, comporta anche l'approvazione ai sensi delle norme per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico. La rispondenza

dei progetti singoli al piano di risanamento in ordine alla salvaguardia del carattere artistico o storico viene attestata prima del rilascio della licenza di costruzione dall'esperto di cui allo art. 6, terzo comma ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, sentito il comune, nomina un architetto, scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, istituito in base all'art. 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale, che sovraintende all'attuazione del piano di risanamento sovvenzionato e coordina l'attività pubblica e privata. Alla relativa spesa si fa fronte con lo stanziamento previsto all'art. 48 del testo unico della legge provinciale sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20 ».

Sono abrogate le parole « e degli onorari dell'esperto di cui all'ultimo comma del precedente articolo » dell'art. 7, lettera *c*), della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3.

Art. 8.

Il limite di reddito di cui alla lettera *d*) del sesto comma dell'art. 5 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3 (risanamento urbanistico) è elevato da L. 1.500.000 a L. 2.000.000.

Art. 9.

L'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« Commissione per l'assegnazione.

L'assegnazione degli alloggi ai sensi dell'art. 41 è affidata ad una commissione costituita presso l'istituto, composta come segue:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione dello istituto, che la presiede;

b) dal rappresentante dell'ente proprietario degli alloggi di cui si tratta, designato dall'organo esecutivo dell'ente stesso;

c) dal funzionario dell'assessorato provinciale per l'edilizia abitativa agevolata, appartenente al ruolo amministrativo, membro del consiglio di amministrazione;

d) da un rappresentante dell'E.C.A. del comune interessato;

e) ed *f*) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dal consiglio comunale competente su proposta delle organizzazioni sindacali locali più rappresentative.

I membri della commissione possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da membri supplenti designati come tali. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. Nel caso di comuni a maggioranza di lingua italiana, i due membri di lingua italiana devono provenire dalla rappresentanza del consiglio comunale e/o della E.C.A.; in tal caso il membro di cui alla lettera *b*) sarà sostituito da altro membro del consiglio di amministrazione appartenente al gruppo linguistico tedesco. Nel caso di comuni a maggioranza linguistica tedesca un membro di lingua italiana deve provenire dalla rappresentanza del consiglio comunale o dell'E.C.A.

La commissione resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione dell'istituto. I componenti la commissione, effettivi o supplenti, sono esclusi dall'assegnazione di alloggi deliberata dalla commissione ».

Art. 10.

L'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano è autorizzato ad ammettere agli appalti per la costruzione di edifici, per importi di ciascun appalto non superiori a L. 500 milioni, anche imprese non iscritte all'albo nazionale dei costruttori, istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni.

Spetta al consiglio di amministrazione dell'istituto decidere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, l'ammissione agli appalti di imprese non iscritte all'albo nazionale dei costruttori, purchè le stesse abbiano i seguenti requisiti, da dimostrarsi con idonea documentazione:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri, imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2) assenza di precedenti penali e carichi pendenti relativi a delitti che per la loro natura o per la loro gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale necessari per l'ammissione agli appalti;

3) iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura;

4) idoneità tecnica, anche in relazione a lavori già eseguiti;

5) capacità finanziaria, dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato;

6) idonea attrezzatura tecnica, risultante da dichiarazione del richiedente, salva la facoltà dell'istituto di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni;

7) adeguata solvibilità. A tal fine l'impresa dovrà produrre un certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre due mesi prima della presentazione, dal quale risulti che la impresa non si trova in istato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra. Lo stesso certificato deve contenere il nominativo della persona o quelli delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui ai numeri 1) e 2) devono riferirsi anche al direttore tecnico medesimo.

I requisiti di cui ai numeri 1) e 2) devono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico ed a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico ed agli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società o di consorzio.

I documenti di cui al n. 4) devono riferirsi al direttore tecnico.

Art. 11.

La lettera *H*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituita dalla seguente:

« *H*) la concessione ai comuni o loro consorzi di contributi a fondo perduto e di mutui senza interessi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi. L'importo mutuato deve essere rimborsato entro 30 giorni dallo avvenuto incasso del prezzo di cessione del singolo lotto e comunque entro 10 anni dalla data del decreto di concessione del mutuo previsto dall'art. 32 ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« L'ammissione è disposta in attuazione del programma di utilizzo di cui all'art. 19 con deliberazione della giunta comunale ed è sottoposta al controllo di legittimità della giunta provinciale; ad essa si applica il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4. Ai residenti nel comune sono equiparati coloro che hanno il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati ai sensi dell'art. 36 ».

Art. 13.

L'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« Il fondo di rotazione, già istituito con l'art. 1 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, previsto dalla presente legge all'art. 2, lettera *H*), è destinato alla concessione a comuni o loro consorzi di agevolazioni per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi.

Tali agevolazioni consitono in:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 50 % della spesa complessiva ammessa;

b) mutui senza interesse per il restante 50 %.

I contributi e mutui destinati all'acquisizione delle aree saranno erogati con decreto del presidente della giunta pro-

vinciale in base all'accordo di cessione volontaria, o in base all'accettazione tacita dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 10 della presente legge, ovvero, in caso di mancata accettazione dell'indennità di espropriazione, in base all'elenco delle indennità offerte e non accettate.

I contributi e mutui per le opere di urbanizzazione primaria saranno erogati con decreto del presidente della giunta provinciale, su presentazione del progetto esecutivo debitamente approvato L'ammontare del contributo e del mutuo non potrà superare il costo approvato delle opere progettate.

I comuni o loro consorzi cedono le aree acquisite ed urbanizzate secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'acquirente un onere complessivo pari all'importo mutuato di cui al punto *b*) del secondo comma.

L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione. Le somme di volta in volta incassate dalla provincia riaffluiscono al fondo di rotazione per nuovi impieghi ».

Sul fondo di rotazione di cui alla lettera *H*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sono versate le somme stanziate nel bilancio provinciale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n 865, art. 45, stabilite per l'anno 1973 in lire 2280 milioni.

Per gli scopi della lettera *H*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è inoltre autorizzato l'ulteriore stanziamento nel bilancio provinciale per il corrente esercizio finanziario dell'importo di L 1000 milioni. Alla copertura dell'onere di L 1000 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 14.

All'art. 40 della legge provinciale 20 agosto 1972, n 15, viene aggiunto il seguente secondo comma:

« A tal fine la rispondenza delle costruzioni nelle aree di edilizia agevolata da parte di soggetti non fruenti di contributo allo standard popolare ed economico, viene accertata dal sindaco in sede di rilascio della licenza edilizia e della licenza d'uso di cui all'art. 6, primo comma, della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14 ».

Art. 15.

L'importo di L 150 milioni, di cui al n. 5 dell'art. 47 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene destinato alla concessione di un contributo all'E.C.A. di Bolzano per la costruzione di un ricovero per anziani residenti nel comune di Bolzano.

Art. 16.

Sono abrogate le norme della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, ad eccezione dell'art. 6, primo comma, la legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, la lettera *l*) dell'art 2 e la lettera *c*) dell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 17.

Per integrare, a partire dal 1966, i contributi già concessi all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata ai sensi delle leggi provinciali 29 dicembre 1966, n. 14, e 13 novembre 1968, n. 20, per l'attuazione di un programma di costruzione di case popolari nel comune di Bolzano, concordato fra detto istituto, il comune di Bolzano e la provincia di Bolzano, la giunta provinciale è autorizzata a concedere al predetto istituto:

un contributo una tantum per contributi ed interessi arretrati a partire dal 1966 di L. 26.417.700;

un contributo annuo a partire dall'anno 1973 fino all'anno 2002 di L 4.169.000.

Alla copertura dell'onere di L. 30.586.700 derivante dall'applicazione del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 18.

Per il fine di cui all'art. 2, lettera *d*), punto 1), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (interventi di emergenza quando questa è determinata da calamità naturali), è autorizzata la ulteriore spesa di L. 10 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Il fondo di cui al precedente comma, se non impegnato nell'anno di riferimento, può essere utilizzato negli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 10 milioni, derivante dalla applicazione del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 19.

Per il fine di cui all'art. 2, lettere *F*) e *G*) della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (risanamento urbanistico ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3), è autorizzata la ulteriore spesa di L. 750 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Il fondo di cui al precedente comma, se non impegnato nell'anno di riferimento, può essere utilizzato negli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 750 milioni, derivante dalla applicazione del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 20.

Per il fine di cui all'art. 2, lettera *A*), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (costruzione da parte dell'istituto per la edilizia abitativa agevolata di abitazioni destinate in locazione alla generalità delle famiglie a più basso reddito), e/o per l'integrazione del finanziamento del programma costruttivo a suo tempo predisposto ai sensi delle leggi statali 4 novembre 1963, n. 1460, 1° novembre 1965, n. 1179, e 28 marzo 1968, n. 422, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Il fondo di cui al precedente comma, se non impegnato nell'anno di riferimento, può essere utilizzato negli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di L 500 milioni, derivante dalla applicazione del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap 5000 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanzario 1973.

Art. 21.

Per il fine di cui all'art. 2, lettera *B*) della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (finanziamento di cooperative costituite esclusivamente da soci il cui reddito non superi i due milioni), in aggiunta ai limiti di impegno di L. 176 milioni rispettivamente di L 68 milioni, di cui ai numeri 4) e 7) dell'art. 47 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1973 l'ulteriore limite di impegno di L. 244 milioni.

Alla copertura dell'onere di L. 244 milioni derivante dalla applicazione del comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede come segue:

per L. 120 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 4500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973;

per L. 50 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973;

per L. 74 milioni con pari importo delle maggiori entrate di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, accertate nel corrente esercizio finanziario.

Art. 22.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1973 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 520. — Compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi di R.M. (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) L. 74.000.000

Art 23.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 2821. — VI rata del contributo trentacinquennale a favore dell'edilizia abitativa agevolata nel comune di Bolzano L. 4.169.000

Cap. 2825. — Fondo di rotazione per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria di aree per l'edilizia abitativa agevolata	L.	3.280.000.000
Cap. 2830. — Fondo di emergenza per l'edilizia abitativa agevolata (legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7)	»	10.000.000
Cap. 2846. — Spese per interventi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 68, lettera *b*), in materia di edilizia abitativa per contributi pluriennali (legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15)	»	244.000.000
Cap. 2855. — Fondo per il risanamento urbanistico (legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3)	»	750.000.000
Totale capitoli in aumento	L.	4.288.169.000

Capitoli di nuova istituzione:

TITOLO II - *Sezione III*

Rubrica II - Categoria X

Cap. 2822. — Contributo una tantum allo istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano in conto annualità arretrate e interessi ad integrazione dei contributi di cui alle leggi provinciali 29 dicembre 1966, n. 14, e 13 novembre 1968, n. 20	L.	26.417.700

TITOLO II - *Sezione III*

Rubrica II - Categoria X

Cap. 2844. — Contributi in conto capitale all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata per la provincia di Bolzano per la costruzione di abitazioni destinate in locazione ai sensi dello art. 2, lettera *A*), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15	L.	500.000.000
Totale capitoli di nuova istituzione	L.	526.417.700
Totali nuove e maggiori spese	L.	4.814.586.700

Capitoli in diminuzione:

Cap. 2850. — Spese per interventi ai sensi degli articoli 45 e 70, legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'acquisizione e urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata	L.	2.280.000.000
Cap. 4500. — Spese per l'attuazione della legge urbanistica provinciale (legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9 - Piano provinciale di coordinamento - Piani regolatori intercomunali - Piani di attuazione ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15)	»	120.000.000
Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	»	2.340.586.700
Totale capitoli in diminuzione	L.	4.740.586.700
Totale maggiori entrate	»	74.000.000
Totale a pareggio	L.	4.814.586.700

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1973, n. **69**.

Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 4 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopo della legge

Allo scopo di migliorare il servizio assistenziale di base nella provincia e di promuovere altresì un assetto organizzativo più razionale nella prospettiva delle unità locali dei servizi, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire con contributi finanziari nei modi previsti negli articoli seguenti.

Art. 2.

Contributi finanziari

Annualmente è inserito nel bilancio provinciale uno stanziamento per sovvenzionare gli E.C.A. dei comuni superiori a 30.000 abitanti ed i consorzi che vengono costituiti, ai sensi dell'art. 61-*a* e 61-*b* della legge 17 luglio 1890, n. 6972, fra gli enti comunali di assistenza per l'esercizio in comune dell'assistenza di base nei confronti di un complesso di popolazione non inferiore a 12.000 abitanti.

Art. 3.

Condizioni per l'ammissione ai contributi

L'erogazione dei fondi è condizionata all'esistenza presso gli enti beneficiari di:

a) un servizio di segreteria a cui sia addetto almeno un impiegato a tempo pieno o determinato, eventualmente incaricato ai sensi dell'art. 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

b) una propria sede, adibita in modo esclusivo ai servizi di assistenza;

c) un regolamento di erogazione approvato dalla giunta provinciale;

d) un comitato tecnico di erogazione e di assistenza, composto di tre membri nominati fra gli amministratori ed i funzionari dipendenti.

Art. 4.

Attività consorziali

Ferme restando le competenze dei singoli E.C.A. ai sensi degli statuti propri e della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche, le forme di assistenza economica, nei casi in cui si fa luogo al consorzio, sono erogate solo consorzialmente.

Art. 5.

Commissione provinciale per l'assistenza di base

E' istituita una commissione provinciale per l'assistenza di base di cui fanno parte:

a) l'assessore competente per l'assistenza e beneficenza pubblica, che la presiede;

b) il capo della ripartizione competente, con funzioni di vicepresidente;

c) un funzionario della ripartizione degli enti locali;

d) un assistente sociale provinciale o un sociologo;

e) due rappresentanti della federazione provinciale fra gli E.C.A.;

f) un rappresentante del consorzio fra i comuni della provincia;

g) un funzionario amministrativo di uno degli E.C.A. della provincia, designato dalla giunta provinciale;

h) un medico designato dal comitato provinciale di sanità.

Il funzionario addetto all'ufficio provinciale di assistenza svolge le funzioni di segretario.

Alle sedute della commissione possono partecipare, di volta in volta, su invito del presidente, esperti della materia, senza diritto di voto.

La commissione deve adeguarsi alla composizione linguistica del consiglio provinciale.

Spettano ai membri della commissione ed al segretario i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

La commissione, nominata con deliberazione della giunta provinciale, viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura provinciale.

Art. 6.

Funzioni della commissione

La commissione di cui all'art. 5 ai fini delle decisioni di competenza della giunta provinciale:

a) cura il coordinamento delle attività di assistenza locale, svolge azione di consulenza tecnica e di promovimento nei confronti degli enti relativi;

b) vigila sull'attività erogativa degli E.C.A. e dei loro consorzi, in relazione agli stanziamenti di cui alla presente legge, affinchè si svolga secondo le norme legislative e regolamentari concernenti le erogazioni ai casi concreti;

c) sollecita la promozione di consorzi e federazioni fra gli enti di assistenza economica, per la migliore utilizzazione dei mezzi e per l'integrazione delle diverse forme di assistenza tra loro;

d) si pronuncia sui ricorsi previsti dall'art. 3-*e* del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, per quanto riguarda l'assistenza economica, proposti alla giunta provinciale; nel regolamento della presente legge sono stabilite le norme relative ai modi ed ai termini di proposizione dei ricorsi medesimi;

e) esprime un parere sugli schemi degli statuti degli E.C.A., dei loro consorzi o federazioni o sugli schemi dei regolamenti di servizio o di erogazione;

f) promuove corsi di aggiornamento e di perfezionamento per il personale degli E.C.A. e dei consorzi fra gli E.C.A., nella legislazione e nella tecnica assistenziale;

g) propone il piano attuale di riparto del fondo di cui all'art. 7;

h) predispone il parere sul piano di riparto dei fondi statali destinati agli E.C.A.;

i) redige un rapporto annuale sul funzionamento generale dei servizi di assistenza locale.

Art. 7.

Domande e documenti

I contributi provinciali di cui agli articoli precedenti sono deliberati dalla giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 5, sulla base di una domanda da presentarsi entro il mese di novembre di ciascun anno, corredata dal programma assistenziale e dal bilancio preventivo dell'anno successivo, nonchè dalle altre documentazioni stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 8.

Prestazioni economiche di base

Le prestazioni economiche di base sono erogate per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali, per periodi limitati, ai cittadini che si trovino in situazioni di emergenza individuale o familiare con il fine di favorire il definitvio superamento di esse.

Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi alla alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'affitto ed al riscaldamento.

Art. 9.

Regolamento di esecuzione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale emanerà un regolamento di esecuzione, sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 5.

Il regolamento disciplinerà i modi ed i criteri di accertamento, di valutazione e di erogazione nelle singole fattispecie, nonchè i parametri quantitativi delle prestazioni di base, tenuto conto dei bisogni fondamentali delle persone assistibili.

Art. 10.

Norma transitoria

Per l'esercizio finanziario 1973 i contributi previsti dalla presente legge potranno essere erogati in via eccezionale anche ad enti comunali di assistenza non ancora riuniti in consorzio, in deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 11.

Finanziamento

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973;

L. 500 milioni a carico di ciascun esercizio finanziario dal 1974 al 1976.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 300 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede come segue:

per L. 250 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente;

per L. 50 milioni con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 625 del medesimo stato di previsione.

Alla maggiore spesa di L. 200 milioni, a carico di ciascun esercizio finanziario dal 1974 al 1976, si fa fronte con una quota corrispondente della maggiorazione delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 628.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 642 (*modificato nel testo*). — Fondo per sovvenzioni agli E.C.A. ed ai consorzi fra gli E.C.A. costituiti allo scopo di esercitare in comune i servizi di assistenza di base nella provincia di Bolzano . . . . L. 300.000.000

In diminuzione:

Cap. 625. — Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza (legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11) . . . . L. 50.000.000

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . . » 250.000.000

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 ottobre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1973, n. 70.
Istituzione del consiglio scolastico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 4 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

Nella provincia autonoma di Bolzano è istituito il consiglio scolastico provinciale.

Art. 2.

Attribuzioni

Il consiglio scolastico provinciale:

a) esprime parere obbligatorio riguardo all'istruzione elementare e secondaria, sull'istituzione e soppressione di scuole, sui programmi ed orari, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento;

b) esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in ordine allo stato giuridico ed economico del personale insegnante;

c) dà pareri, anche di propria iniziativa, in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

d) formula proposte in ordine alla promozione delle sperimentazioni sul piano locale, e ne valuta i risultati;

e) formula annualmente una valutazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione;

f) provvede sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti provinciali e si pronuncia su ogni altra materia che gli viene sottoposta dagli organi competenti.

Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

Art. 3.
Composizione

Il consiglio scolastico provinciale sarà composto dai seguenti membri:

1) dagli assessori provinciali competenti per materia o dai loro delegati, scelti tra i consiglieri provinciali;

2) dal sovrintendente scolastico;

3) dall'intendente per le scuole in lingua tedesca;

4) dall'intendente per le scuole delle località ladine;

5) da nove rappresentanti dei comuni della provincia, dei quali sei designati dalle comunità comprensoriali, uno dalle località delle valli ladine designato dai sindaci dei rispettivi comuni e due dal comune capoluogo;

6) da quattro esperti, di cui due in scienze dell'educazione, uno appartenente al gruppo linguistico italiano ed uno al gruppo linguistico tedesco, uno in medicina scolastica ed uno in edilizia scolastica, scelti dalla giunta provinciale;

7) da quattro rappresentanti del mondo del lavoro, che non siano dipendenti dall'amministrazione scolastica, scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;

8) da due rappresentanti del mondo dell'economia, scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

9) da tre rappresentanti dei genitori degli alunni, scelti dalla giunta provinciale su terne proposte dalle associazioni delle famiglie e/o, ove istituiti, dagli organi collegiali a livello di circolo didattico, di istituto o di distretto scolastico;

10) da un rappresentante dell'ufficio di catechesi, designato dalla curia vescovile di Bolzano-Bressanone;

11) da tre rappresentanti del personale non insegnante delle scuole e degli uffici scolastici, di cui uno appartenente al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

12) da un rappresentante del personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole materne di ciascun gruppo linguistico per ogni 150 unità di personale o frazione superiore a 75;

13) da un rappresentante del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari di ciascun gruppo linguistico per ogni 200 unità di personale o frazione superiore a 100;

14) da un rappresentante del personale direttivo e docente della scuola secondaria di primo grado di ciascun gruppo linguistico per ogni 200 unità di personale o frazione superiore a 100;

15) da un rappresentante del personale direttivo e docente della scuola secondaria di secondo grado di ciascun gruppo linguistico per ogni 150 unità di personale o frazione superiore a 75;

16) da un rappresentante del personale docente di seconda lingua delle scuole elementari e secondarie di ciascun gruppo linguistico tedesco e italiano per ogni 200 unità di personale o frazione superiore a 100.

La composizione del consiglio scolastico provinciale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale, salvo quanto disposto agli articoli 3 e 4, in ordine alla rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Almeno il 50 % dei componenti del consiglio scolastico provinciale dovrà appartenere al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo e non di ruolo.

Art. 4.
Elezioni

I componenti di cui ai punti 11) fino al punto 16) del precedente articolo sono designati dalla corrispondente categoria mediante elezioni.

Parteciperanno alla votazione per la nomina dei rappresentanti di cui ai punti 12) fino al punto 16) del precedente articolo, oltre al personale ispettivo e direttivo, tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute con almeno un incarico annuale o che abbiano insegnato per un anno, semprechè prestino servizio per almeno sei ore settimanali.

Alla determinazione del numero dei componenti da eleggere in rappresentanza del personale insegnante — ispettivo, direttivo e docente — provvede su conforme delibera della giunta provinciale il presidente della giunta stessa col decreto che indice le elezioni e ne regola lo svolgimento.

Il numero degli insegnanti per ciascuna categoria è determinato dal rapporto tra il numero totale delle ore di lezione della categoria ed il numero delle ore previste quale normale obbligo di orario di un insegnante.

L'obbligo di orario per il personale di cui al punto 16) dell'art. 3 della presente legge è costituito dalla media degli obblighi di orario vigenti nei due gradi di scuola, elementare e secondaria.

Gli insegnanti di cui al punto 16) dell'art. 3 della presente legge devono essere rappresentati con almeno un componente per ciascun gruppo linguistico tedesco ed italiano.

Deve essere garantita in ogni caso la presenza di un esponente del gruppo linguistico ladino nelle categorie di cui ai punti 13), 14) e 15) dell'art. 3 della presente legge. Le insegnanti delle scuole materne delle località ladine formano per le elezioni un'unica categoria con gli insegnanti delle scuole elementari.

Per ciascun gruppo linguistico italiano e tedesco almeno uno dei componenti di cui al punto 15) dell'art. 3 della presente legge deve appartenere all'istruzione classica, scientifica e magistrale, ed uno all'istruzione tecnica e professionale.

Almeno uno dei rappresentanti per ciascun gruppo linguistico italiano e tedesco delle categorie di cui ai punti 13), 14) e 15) dell'art. 3 della presente legge, deve appartenere al personale ispettivo o direttivo.

Le elezioni per la designazione dei componenti elettivi si svolgono sulla base di liste presentate e firmate da almeno il 5 % del personale della rispettiva categoria, distinto per gruppo linguistico.

Il numero delle preferenze è limitato e sarà stabilito con il decreto di cui al terzo comma del presente articolo.

I componenti del consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del presidente della giunta provinciale su conforme delibera della giunta stessa

Art. 5.
Durata

Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica tre anni con possibilità di surroga dei componenti che abbiano perduto il titolo a farne parte. I componenti possono essere confermati nell'ufficio.

Art. 6.
Sezioni, presidenza, regolamento interno

Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e potrà articolarsi in sezioni verticali ed orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

Esso si riunisce per sezioni corrispondenti ai tre gruppi linguistici ogni volta che deve esercitare funzioni ed esaminare questioni riguardanti solo la scuola di uno dei gruppi linguistici.

Ai lavori delle sezioni partecipano con voto deliberativo i rappresentanti del relativo gruppo linguistico, nonchè gli insegnanti di seconda lingua. Possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo gli esperti di cui al punto 6) dello art. 3 della presente legge non appartenenti al gruppo linguistico cui la sezione si riferisce.

Nei primi diciotto mesi di attività il consiglio scolastico provinciale è presieduto dall'assessore alla pubblica istruzione in lingua tedesca e, per il periodo successivo, dall'assessore alla pubblica istruzione in lingua italiana.

Il vicepresidente sarà eletto dai componenti del consiglio scolastico provinciale e dovrà appartenere nei primi 18 mesi di attività al gruppo linguistico italiano e per il periodo successivo al gruppo linguistico tedesco.

Le sezioni per la scuola in lingua italiana e per la scuola in lingua tedesca sono presiedute dall'assessore provinciale competente per materia del rispettivo gruppo linguistico Il presidente della sezione per la scuola delle località ladine è eletto dai componenti la sezione ladina.

I vicepresidenti delle sezioni di cui al precedente comma sono eletti dai componenti le rispettive sezioni.

Entro due mesi dalla sua costituzione il consiglio scolastico provinciale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno, soggetto all'approvazione della giunta povinciale.

Art. 7.

Formazione delle terne

Entro dieci giorni dalla costituzione del consiglio scolastico provinciale la sezione per la scuola in lingua tedesca e la sezione per la scuola delle località ladine procedono ciascuna alla formazione della terna per la nomina dell'intendente della rispettiva scuola.

Alla prima riunione indetta per la formazione delle terne devono essere presenti almeno i 3/4 dei componenti. Alla seconda riunione, che dovrà aver luogo entrò il termine di cui al primo comma di questo articolo, è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Ciascun componente ha diritto di esprimere due preferenze. Risultano inclusi nella terna coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

Presiede il componente più anziano per età.

Art 8.

Disposizioni transitorie

Sino alla nomina del sovrintendente e degli intendenti fanno parte del consiglio scolastico provinciale il provveditore agli studi e il viceprovveditore di lingua tedesca.

Fino all'entrata in vigore della legge provinciale sull'ordinamento delle scuole materne, il consiglio scolastico provinciale svolgerà le sue funzioni senza i rappresentanti di cui al punto 12) dell'art. 3 della presente legge

Art 9.

Le competenze del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della provincia, saranno disciplinate con successiva legge provinciale in relazione all'entrata in vigore dei decreti delegati previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano addì 2 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1973, n. **71**.

Modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 4 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole « da consegnare all'officina di produzione o sulla linea di trasporto o di distribuzione » sono sostituite dalle parole « da consegnare all'officina di produzione o sulla linea di trasporto e di distribuzione ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il termine di prescrizione per il conguaglio degli errori di liquidazione, nonchè il conguaglio per modifiche o rettifica della potenza nominale media di concessione è quello stabilito dalle leggi statali in materia ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il compenso unitario dovuto e non pagato in tutto o in parte nei termini e nei modi prescritti dalla presente legge e gli interessi moratori sono recuperati secondo le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 4.

All'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, al primo comma, viene aggiunta la seguente lettera *d)*:

« provvedere direttamente all'acquisto ed all'esecuzione di impianti di trasformazione e relative opere di allacciamento per metterli a disposizione delle imprese elettriche locali, di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge, al fine di rendere possibile, nei casi di urgenza, il ritiro di energia elettrica dai concessionari ».

Art. 5.

Al quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole « le domande relative all'attuazione di allacciamento di nuclei e case sparse possono essere presentate dalle imprese distributrici, di cui al secondo comma dell'art. 6 », vengono aggiunte le parole « nonchè dall'E.N.E.L. ».

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole « per finanziare i piani di elettrificazione », vengono aggiunte le parole « nonchè gli allacciamenti di nuclei e case sparse ».

Art. 7.

Per gli scopi dell'art. 4 della presente legge, la spesa massima autorizzata per l'anno 1973 è di L. 30 milioni.

Alla copertura dell'onere di L. 30 milioni, a carico del corrente esercizio finanziario, si provvede con il gettito delle entrate in attuazione degli articoli 1 e 6 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

È' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 15 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(527)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740360)